Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

STUDIO CHIADO' FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS

di Chiadò Fiorio Christian STP
Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

CentroPagheContributi

Circolare n. 07/18 del 17 luglio 2018: decreto "Dignità"

Alla spettabile Clientela

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, n. 161 è stato pubblicato il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante il "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*" – noto come **decreto Dignità.**

Il provvedimento, **in vigore dal 14 luglio 2018**, dispone, tra le varie misure, modifiche alla disciplina del **contratto di lavoro a tempo determinato** - anche in **somministrazione** - prevedendone l'aumento del contributo addizionale in caso di rinnovo del contratto a termine, al fine di limitarne l'utilizzo.

Si pone poi l'obiettivo di contrastare la **delocalizzazione delle aziende** che abbiano ottenuto aiuti di Stato, di contenere il fenomeno della **ludopatia**, e di procedere nella **semplificazione fiscale**, attraverso la **revisione del "redditometro"**, il **rinvio della prossima scadenza per lo "spesometro", nonché l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti** i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Si riportano di seguito le principali misure introdotte in materia di lavoro.

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Il decreto prevede che al contratto di lavoro subordinato acausalizzato - senza indicazione del motivo - può essere apposto un termine di durata massima non superiore a **12 mesi**.

Il contratto potrà tuttavia avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i **24 mesi**, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni motivate nel contratto:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;

c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a **24 mesi**, e, comunque, per un massimo di **4 volte** nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. **Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto dovrà ritenersi trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.**

L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro **180 giorni** (non più 120 giorni) dalla cessazione del singolo contratto.

Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato **stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto** in esame nonché ai **rinnovi** ed alle **proroghe** dei contratti **in corso** alla data di entrata in vigore del decreto.

Per i contratti in oggetto il decreto prevede inoltre l'**aumento dello 0,5% del contributo addizionale per ogni successiva proroga** (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) a carico del datore di lavoro, anche in somministrazione.

Modifiche alla disciplina della somministrazione

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (lavoro a tempo determinato), con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 (numero complessivo di contratti a tempo determinato) e 24 (diritti di precedenza).

Indennità di licenziamento ingiustificato su contratti sottoscritti dalla data del 7 marzo 2015

In caso di licenziamento ingiustificato connesso a contratti sorti dalla data del 7 marzo 2015, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari **a 2 mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto **per ogni anno di servizio**, in misura comunque **non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità**.

Il limite minimo nella precedente norma era di 4 mensilità e il massimo di 24 mensilità.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato che prevedano l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza sarà applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%. Le disposizioni si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, 18/07/18

STUDIO CHIADO' FIORIO SAS STP
dott. Chiado' Fiorio Christian